EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Mercoledì, 12 maggio 1971** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 12 maggio 1971, n. **249**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, recante diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sulla benzina sono ridotte da lire 15.889 a lire 15.482 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili diversi da quelli speciali sono ridotte da lire 4.000 a lire 3.800 per quintale.

La lettera *B*, punti 1), 2) e 3), la lettera *E*, punto 1), la lettera *F*, punto 1), la lettera *G*, punti 2), 3) e 4), e la lettera *H*, punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8), della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono sostituite come segue:

	Aliquota per quintale lire
« *B*) Benzina:	—
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	7.437 —
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	4.843 —
3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto	4.843 —
E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:	
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a rezione	1.548,20
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet-fuel JP4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
F) Oli da gas:	
1) da usare direttamente come combustibili	5.162 —
G) Oli da gas e oli combustibili speciali:	
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	50 —
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	50 —
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW. 1	50 —
H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	50 —
b) semifluidi	120 —
c) fluidi	170 —
d) fluidissimi	440 —
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	50 —
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	50 —
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW. 1 .	50 —
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo - industriali, laboratori, cantieri di costruzione	50 —
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi	35 — »

Art. 2.

Le riduzioni di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine apportate col presente decreto esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1971.

Art. 3.

All'onere derivante dal presente decreto valutato in milioni 84.000, si provvede con il ricavo netto delle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 4.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Concessione della costruzione ed esercizio della funivia bifune a va e vieni Breuil-Plan Maison II in favore della S.p.a. Cervino.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la domanda 18 febbraio 1963, con la quale la S.p.a. Cervino, con sede in Aosta, viale Stazione, 5, ha chiesto la concessione della costruzione e dell'esercizio della funivia bifune a va e vieni in servizio pubblico per trasporto di persone e cose « Breuil (2032)-Plan Maison II (2557) » in comune di Valtournanche (Valle d'Aosta);

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 18 ottobre 1957, n. 1367;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 722 di approvazione degli atti di concessione 15 marzo 1940 dei due tronchi della funivia « Breuil-Plan Maison-Plateau Rosa » nonchè il decreto ministeriale 3 luglio 1962, n. 2075, con il quale è stata assentita la concessione della funivia « Plan Maison-Cime Bianche II-Plateau Rosa »;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1965, n. 1632 con cui, in conformità del voto n. 25 espresso in data 8 luglio 1964 dalla commissione per le funicolari aeree e terrestri, è stato approvato il progetto definitivo riguardante la funivia bifune a va e vieni « Breuil (2032)-Plan Maison II (2557) », richiesta in concessione della S.p.a. Cervino con la suddetta domanda in data 18 febbraio 1963;

Ritenuto che tale nuovo impianto costituisce diretta ed essenziale integrazione degli impianti già concessi con i sopraindicati decreti ministeriali n. 722 e n. 2075;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata alla S.p.a. Cervino, con sede in Aosta, viale Stazione, 5, la concessione della costruzione e dell'esercizio della funivia bifune a va e vieni, in servizio pubblico per il trasporto di persone e cose « Breuil (2032)-Plan Maison II (2557) », di cui al progetto definitivo approvato con decreto ministeriale 25 giugno 1965, n. 1632, in conformità del parere espresso con il voto n. 25 dell'8 luglio 1964 dalla commissione per le funicolari aeree e terrestri.

Art. 2.

Salvo quanto disposto al successivo art. 3, la concessione è accordata alle medesime condizioni poste con il regio decreto 13 maggio 1940, n. 722, per le concessioni alla stessa società dei due tronchi della funivia parallela « Breuil-Plan Maison-Plateau Rosa », nonchè della funivia « Plan Maison-Cime Bianche II-Plateau Rosa », come risulta dal citato decreto ministeriale 3 luglio 1962, n. 2075.

Art. 3.

La scadenza della concessione è stabilita al 22 dicembre 2001, data di scadenza della concessione della funivia Plan Maison-Cime Bianche II-Plateau Rosa.

Art. 4.

Dalla data di apertura all'esercizio della suddetta funivia « Breuil-Plan Maïson II », 31 luglio 1965, decorre per il primo decennio il richiesto privilegio esclusivo, di cui al combinato disposto dell'art. 49 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, limitatamente alle zone contrassegnate dalle lettere *A* e *B* della corografia allegata alla domanda ed al progetto, e ciò in conformità di quanto espresso dalla commissione per le funicolari aeree e terrestri con il sopraindicato parere n. 25 dell'8 luglio 1964.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

(4330)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 331 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 86 e strada statale n. 17 (Acquaviva di Isernia)-Cerro-innesto strada statale n. 158 al bivio di Cerro sul Volturno »;

Vista la nota 5 gennaio 1971, n. 38, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha fatto presente la necessità di denominare il detto percorso come strada statale n. 17/Racc. « dell'Appennino abruzzese ed appulo sannitico »;

Considerato l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 86 e strada statale n. 17 (Acquaviva di Isernia)-Cerro-innesto strada statale n. 158 al bivio di Cerro sul Volturno », dell'estesa di km. 14 + 000, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 17/Racc. « dell'Appennino abruzzese ed appulo sannitico ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 86

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Contributo dovuto, per l'anno 1970, dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti per l'assistenza farmaceutica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1969, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1970 il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 8390 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 5593 a carico del concedente e di L. 2797 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4386)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1971.

Abolizione, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, del prezzo medio determinato per il petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1970, n. 191, con il quale, tra l'altro, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto, è stato determinato il prezzo medio del petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico;

Ritenuto che per tale prodotto sono venuti a mancare i motivi che determinarono l'adozione del prezzo medio;

Decreta:

Art. 1.

E' abolito il prezzo medio fissato con l'art. 5, lettera *f*), del decreto ministeriale 21 luglio 1970, n. 601304, per il petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

(4670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 8/1971. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine, dei gasoli e degli oli combustibili;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);
Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale delle benzine e degli oli combustibili, citato nelle premesse, sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati.

A. — PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda:

	Benzina super N.O. 98/100 L./q.le	(R.M.) L./hl	Benzina normale N.O 84/86 L./q.le	(R.M.) L./hl	Gasolio motori (indice diesel non inferiore a 53) L./q.le	L./hl
	—	—	—	—	—	—
1. Prezzi al consumatore franco distributore alla pompa:						
a) merce daziata Ige compresa	21.892	16.200	20.966	15.200	8.929	7.500
b) merce schiava Ige esclusa	5.490	4.063	4.603	3.338	2.936	2.466

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Quelle del supercarburante 98/100, N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.
Le caratteristiche del gasolio motori indice diesel non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.
E' obbligatoria per le benzine autotrazione l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.
Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

B. — BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le
	—	—
Benzina solvente leggerissima (40/60)	21.337	4.959
Benzina solvente leggera (60/80)	20.649	4.300
Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 100)	20.162	3.833

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso.

C. — BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	(Ige compresa) L./hl
	—	—
a) *Per aviazione civile:*		
Tipo 80 *N.O.*		
Aeroporti « A »	21.776	16.355
Aeroporti « B »	22.054	16.555
Aeroporti « C »	22.610	16.955
Tipo 100/130 *N.O.*		
Aeroporti « A »	22.332	16.755
Aeroporti « B »	22.610	16.955
Aeroporti « C »	23.165	17.355

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di:
Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.
Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di:
Cagliari, Catania, Genova-C. Colombo, Napoli-Capodichino, Palermo, Venezia e Roma-Urbe.
Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl
	—	—
b) *Per altri usi*:		
Tipo 80 N.O.	20.805	15.656
Tipo 100/130 N.O.	21.568	16.205

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.
Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

D. — PRODOTTI DESTINATI ALLA PESCA ED ALLA PICCOLA MARINA

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda (merce considerata estera).

	Petrolio L./q.le	Petrolio L./hl	Gasolio I.D. 53 L./q.le	Gasolio I.D. 53 L./hl
	—	—	—	—
1. Prezzo franco centro di distribuzione (porto o punto di imbarco)	2.370	1.922	2.000	1.680

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

E. — PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda Ige compresa.

	Petrolio a 32 N.O. L./q.le	Gasolio indice diesel non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C fluidissimo inferiore a 3° E L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le
	—	—	—	—	—
1. Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore	2.800	2.500	2.380	2.350	2.300
2. Prezzo per vendite all'ingrosso franco magazzino rivenditore	2.400	2.100	1.980	1.950	1.900

I prezzi di cui sopra non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.
Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente.
Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.
I comitati provinciali prezzi valuteranno l'opportunità di stabilire un prezzo massimo per consegne a domicilio del cliente. Nel caso aggiungeranno al prezzo al consumo sopraindicato le spese medie ponderali connesse con il trasporto della merce dal magazzino del rivenditore a domicilio del cliente stesso, maggiorate dell'IGE nei modi, nella misura e nei termini normali.

F. — PETROLIO PER USO ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO

Prezzi di vendita per merce confezionata.

	Petrolio illuminante L./q.le	Petrolio illuminante L./hl	Petrolio riscaldamento L./q.le	Petrolio riscaldamento L./hl
	—	—	—	—
1. Prezzo al consumatore per ritiri da magazzino dettagliante o punti vendita per merce confezionata (merce daziata Ige compresa)	10.358	8.400	4.192	3.400
2. Prezzo per ritiri da magazzino grossista-rivenditore per merce confezionata (merce daziata Ige compresa)	9.618	7.800	3.453	2.800
3. Prezzo per vendite all'ingrosso di merce nuda franco magazzino del grossista-rivenditore:				
a) merce daziata Ige compresa	9.125	7.400	2.959	2.400
b) merce schiava Ige esclusa	2.183	1.770	2.122	1.721

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

G. — OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER USO RISCALDAMENTO

Prezzi di vendita per merce nuda.

	Olio combustibile fluido viscosità a 50° C sup. a 3° E L./q.le	Olio combustibile fluido viscosità a 50° C fino a 5° E L./hl
	—	—
1. Prezzi per vendite franco raffineria costiera o deposito costiero:		
a) merce daziata Ige compresa	1.730	1.583
b) merce schiava Ige esclusa	1.477	1.351
2. Prezzi per vendite franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa)	1.775	1.624
3. Prezzi per vendite a grossisti rivenditori (merce daziata Ige compresa):		
a) da raffineria costiera o deposito costiero	1.680	1.537
b) da raffineria interna	1.725	1.578

Agli effetti dell'applicazione dei prezzi di cui sopra sono considerate raffinerie interne quelle ubicate ad almeno 80 km. dalla costa.
Le raffinerie costiere dovranno riconoscere ai grossisti rivenditori uno sconto pari al costo medio, accertato dal C.I.P., di quei servizi commerciali da essi effettuati al posto di dette raffinerie, incluso nel prezzo franco raffineria costiera o depositi costieri sopraindicato.
Per ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 150 a q.le, comprensiva del nolo fusti.

4. I comitati provinciali prezzi (C.P.P.) stabiliranno i prezzi a consumo a domicilio del cliente aggiungendo ai prezzi di cui ai punti 1 e 2 a seconda delle fonti di approvvigionamento della zona:

a) le spese medie di trasporto calcolate prendendo in considerazione i punti di approvvigionamento più vicini e più favorevoli e, successivamente, se necessario per completare il fabbisogno totale della provincia, quelli via via meno favorevoli. Sono considerati punti di approvvigionamento anche depositi interni collegati alla raffineria o alla costa a mezzo oleodotto. Nel caso, i C.P.P. aggiungeranno ai prezzi di cui ai punti 1 e 2, a seconda della fonte a cui detti depositi sono collegati, le ulteriori spese connesse con il trasporto via oleodotto e con il passaggio a deposito.

b) le seguenti maggiorazioni per città con 300.000 e più abitanti:

B1) per consegne frazionate, comunque non superiori a litri 4.000: L. 400 hl (L./q.le 437);
B2) per consegne di oltre 4.000 litri: L. 320 hl (L./q.le 350).

Per città con meno di 300.000 abitanti le maggiorazioni suddette sono ridotte di: L. 45 hl (L./q.le 49).
I C.P.P. esamineranno caso per caso la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.
Per la conversione da kg a litro dell'olio combustibile fluido si applica la densità di 0,915.

H. — OLIO COMBUSTIBILE DENSO, SEMIFLUIDO E FLUIDO DESTINATO A FORNI E CALDAIE

	Olio combustibile viscosità a 50° C — fluido viscosità superiore a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido viscosità superiore a 5° fino a 7° E L./q.le	denso viscosità superiore a 7° E L./q.le
Prezzi per merce nuda posta su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 T.:			
1. Prezzi per vendite franco raffineria costiera o deposito costiero:			
a) merce daziata Ige compresa	1.730	1.605	1.425
b) merce schiava Ige esclusa	1.477	1.408	1.307
2. Prezzi per vendite franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa)	1.775	1.650	1.470
3. Prezzi per vendite a grossisti rivenditori (merce daziata Ige compresa):			
a) da raffineria costiera o deposito costiero	1.680	1.555	1.375
b) da raffineria interna	1.725	1.600	1.420

Agli effetti dell'applicazione dei prezzi di cui sopra, sono considerate raffinerie interne quelle ubicate ad almeno 80 km. dalla costa.
Le raffinerie costiere dovranno riconoscere ai grossisti rivenditori uno sconto pari al costo medio accertato dal C.I.P., di quei servizi commerciali da essi effettuati al posto di dette raffinerie, incluso nel prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero sopraindicato.
Per ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 150 a q.le, comprensiva del nolo fusti.
Per consegne di merce nuda alle industrie collegate direttamente con gli impianti di produzione o di deposito a mezzo oleodotto o raccordo ferroviario, quando tali attrezzature sono di proprietà dell'azienda venditrice o che vengono rifornite in modo continuativo a mezzo di autotrenibotte completi, è consentita, sui prezzi massimi sopraindicati, a seconda del punto di approvvigionamento, una maggiorazione pari al costo del trasporto da concordare fra le parti, o in mancanza, da stabilire dal C.P.P. ed in seconda istanza dal C.I.P.
I C.P.P. stabiliranno negli altri casi i prezzi a consumo a domicilio del cliente aggiungendo ai prezzi di cui sopra, a seconda delle fonti di approvvigionamento della zona, le spese medie di trasporto calcolate con gli stessi criteri indicati nel precedente punto *G*.
I prezzi saranno differenziati a seconda che le consegne vengano effettuate in quantitativi uguali o inferiori all'autotrenobotte.
In quest'ultimo caso è consentita una maggiorazione non superiore a L. 1000 la tonnellata, per la merce proveniente da deposito interno.
I C.P.P. esamineranno caso per caso la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I. — PRODOTTI DESTINATI

a) per motori e per miscele di motori diesel:

	diesel extra L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C — fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata Ige compresa)	5.996	5.818	5.742	5.630
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa)	6.041	5.863	5.787	5.675
Prezzo franco deposito interno (merce daziata Ige compresa)	6.171	5.993	5.917	5.805
Prezzo merce schiava (Ige esclusa)	1.638	1.477	1.408	1.307

b) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF.SS.:

	Benzina super N.O. 98/100 L./q.le	Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C — diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero (Ige compresa) . .	2.995	2.220	1.831	1.806	1.628	1.552	1.440
Prezzo franco raffineria interna (Ige compresa)	2.995	2.220	1.831	1.851	1.673	1.597	1.485
Prezzo franco deposito interno (Ige compresa)	3.118	2.336	1.918	1.981	1.803	1.727	1.615

c) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

	Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le	Petrolio a 32 N.O. L./q.le	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
	—	—	—	—	—	—	—
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata Ige compresa)	3.954	3.659	1.886	1.860	1.684	1.608	1.496
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa)	3.954	3.659	1.886	1.905	1.729	1.653	1.541
Prezzo franco deposito interno (merce daziata Ige compresa)	4.070	3.765	2.018	2.080	1.859	1.783	1.671

d) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati e

e) a generare direttamente o indirettamente energia elettrica purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
	—	—	—	—	—
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata Ige compresa)	1.886	1.860	1.684	1.608	1.496
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa)	1.886	1.905	1.729	1.653	1.541
Prezzo franco deposito interno (merce daziata Ige compresa)	2.018	2.080	1.859	1.783	1.671

f) alla distruzione delle larve di zanzare malarigene e

g) all'industria della calciocianamide:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
	—	—	—	—	—
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (Ige compresa)	1.831	1.806	1.628	1.552	1.440
Prezzo franco raffineria interna (Ige compresa)	1.831	1.851	1.673	1.597	1.485
Prezzo franco deposito interno (Ige compresa)	1.918	1.981	1.803	1.727	1.615

h) alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le
	—
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (Ige compresa)	1.831
Prezzo franco raffineria interna (Ige compresa)	1.831
Prezzo franco deposito interno (Ige compresa)	1.918

i) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi su stabilimenti agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

	Olio combustibile viscosità a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
	—	—	—	—
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata Ige compresa)	1.860	1.684	1.608	1.496
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa)	1.905	1.729	1.653	1.541
Prezzo franco deposito interno (merce daziata Ige compresa)	2.080	1.859	1.783	1.671

l) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e

m) alla produzione di bitumi solidi naturali:

	Olio combustibile viscosità a 50° C diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
	—	—	—	—
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero (Ige compresa)	1.806	1.628	1.552	1.440
Prezzo franco raffineria interna (Ige compresa)	1.851	1.673	1.597	1.485
Prezzo franco deposito interno (Ige compresa)	1.981	1.803	1.727	1.615

I prezzi sopra riportati relativi alle benzine, petrolio e gasolio s'intendono per vendite al consumo alle condizioni di merce nuda, posta su mezzo del compratore; relativamente agli oli combustibili s'intendono per vendite al consumo, alle condizioni di merce nuda posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 T.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente; soltanto per i ritiri in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita una maggiorazione di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti, per le benzine, petrolio e gasolio e di L. 150 al quintale per gli oli combustibili.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente.

L. — I comitati provinciali prezzi procederanno entro 30 giorni alla regolazione dei prezzi locali di vendita in base alle disposizioni del presente provvedimento ed alle norme esecutive che saranno diramate dal presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
GAVA

(4579)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.